

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione edifici: in Gazzetta il Decreto con i criteri ambientali minimi

22/01/2016



Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016** è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2015** recante “*Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza*”.

Con il decreto in argomento, così come disposto dall’articolo 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008 sono adottati i **criteri**

ambientali minimi di cui agli allegati tecnici del decreto stesso per i prodotti/servizi: “*affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione*” e “*forniture di ausili per l’incontinenza*”.

Relativamente all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, nell’allegato al decreto, dopo le opportune premesse, vengono trattati, dettagliatamente, i seguenti argomenti:

- Oggetto e struttura del documento
- Criteri ambientali per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

Il documento è parte integrante del **Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** (PAN GPP) ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM 397-2008) e sul GPP (COM 400 - 2008), dell’Unione Europea. Per consentire il monitoraggio degli **appalti pubblici verdi le stazioni appaltanti**, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D. Lgs. 163/06, dovranno comunicare ad **ANAC** (Autorità Nazionale AntiCorruzione), nel rispetto delle modalità dalla stessa previste, i dati sui propri acquisti fatti conformemente ai Criteri ambientali Minimi (CAM), adottati con decreto del Ministro dell’Ambiente.

Colgo l’occasione per ricordare che i documenti “**Criteri Ambientali Minimi**” o “**CAM**”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto.

I “**Criteri Ambientali Minimi**” sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative esistenti (per esempio le normative che impongono determinati standard ambientali quali le misure adottate nell’ambito della **Direttiva ERP** (Energy Related Products) relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”) e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell’industria come le associazioni di categoria.

Sono già in vigore i criteri ambientali minimi relativi a:

- Apparecchiature elettroniche per ufficio
- Arredi per ufficio
- Aspetti sociali negli appalti pubblici
- Carta

- Cartucce per stampanti
- Illuminazione pubblica
- Pulizia e prodotti per l'igiene
- Rifiuti urbani
- Ristorazione collettiva e derrate alimentari
- Serramenti esterni
- Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico
- Arredo urbano

Ricordiamo, con l'occasione che sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013 è stato pubblicato il **decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013** recante "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione- revisione 2013".

Il documento allegato al decreto, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo in materia di strategie politiche e ambientali dell'Unione europea e in relazione alle esperienze acquisite in questi anni in materia di "acquisti verdi", aggiorna il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al D.I. 11 aprile 2008, sostituendo in particolare il punto 4.2 («Obiettivo Nazionale»), il punto 4.4 («La procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi»), il punto 6 («Gestione del PANGPP») ed il punto 7 («Azioni di supporto al Piano»).

Di notevole interesse il paragrafo 4.1 che tratta "**Gli appalti verdi: I criteri ambientali minimi**" in cui vengono fornite le misure volte all'**integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti**.

Nel citato paragrafo vengono fornite interessanti indicazioni in ordine all'applicazione, negli appalti pubblici, degli elementi di valutazione ambientale all'interno del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ricordiamo che nell'ambito degli appalti di lavori, con l'**articolo 120 del regolamento n. 207/2010 relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa** viene sancito che "*In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi*".

Dunque tale norma sancisce l'obbligo di tener conto del set "criteri premianti" relativi alle categorie di appalti di lavori previste dal PAN, qualora la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri ambientali minimi (CAM) consistono in indicazioni specifiche, applicabili per gli appalti sopra e sotto la soglia comunitaria, che possono avere riguardo a diversi elementi, in diverse fasi della procedura. **La struttura e la procedura di definizione dei CAM** consente di facilitare al massimo il compito delle stazioni appaltanti che vogliono adottare o implementare pratiche di GPP ed essere in linea con i principi del PAN. Con un semplice copia ed incolla infatti, possono trasferire nei propri capitolati le caratteristiche ambientali utili a classificare come "verde" la fornitura o l'affidamento cui si riferiscono e i relativi mezzi di prova per verificare la conformità delle offerte pervenute ai requisiti ambientali richiesti.

L'**insieme dei criteri ambientali** che vengono individuati, danno un **quadro di riferimento utile alle stazioni appaltanti** che, nel definire le specifiche tecniche di un capitolato d'onere, così come recita la relativa disposizione normativa del codice dei contratti pubblici, sono obbligate "Ogniquale volta sia possibile, a definirle in modo da tenere conto criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale". Inoltre fornisce indicazioni utili al mercato, che verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**